ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA AGRARIA PRESSO LA R. UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Art. 27 (Statuto)

La Scuola si aprira', possibilmente, nell'anno scolastico 1900-901 cogl'insegnamenti stabiliti per il primo anno. Gli altri insegnamenti s'inizieranno a grado a grado negli anni successivi secondo l'ordine degli studi stabilito dal Consiglio direttivo

Roma, addi' 16 maggio 1900.

Il Ministro della Pubblica Istruzione GUIDO BACCELLI.

Il Consigliere direttore della Cassa di risparmio di Bologna CESARE ZUCCHINI.

Il Rettore della R. Universita' di Bologna VITTORIO PUNTONI.

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA Consiglio d'Amministrazione

Adunanza straordinaria del 31 ottobre 1900.

All'odierna adunanza straordinaria, convocata d'urgenza con invito in data di ieri trasmesso a tutti i componenti il Consiglio d'Amministrazione, sono intervenuti i signori:

Isolani conte cav. Procolo, cons. presidente;

Socini dott. Carlo, cono. vice-presidente;

Zucchini comm. prof. Cesare, cons. direttore;

Paolini cav. dott. Giov. Battiate, cons. vicedirettore;

Calzolari dott. Giulio, consigliere;

Marsigli march. Annibale, id.;

Burzi cav. dott. Aristide, id;

Peli ing. Augusto, id.;

Aria cav. avv. Alfonso, id.;

Boschi march. D. Tommaso, id. ff. di segretario.

Omesso.

N. 1233 - Il consigliere direttore da' lettura dell'articolo 23 dello Statuto di fondazione della Scuola agraria, approvato colla Convenzione 18 maggio 1900 e nota che volendosi creare una Scuola superiore, tanto rispetto all'indole ed al livello dei suoi studi quanto alla condizione dello persone alle quali e' destinata, si prescrisse l'attestato di licenza liceale per l'ammissione alla Scuola, e il pagamento di tasse non inferiori a quelle stabilite per le altre Scuole agrarie dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Ora, l'on. signor Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Istruzione Pubblica, scrivendo per S. E. il signor Ministro, avverte, che non potrebbero lasciarsi indeterminate nello Statuto la qualita' e la misura delle tasse scolastiche, ed invita percio' a modificare la prima parte dell'articolo suddetto, stabilendo, che le tasse scolastiche per la Scuola agraria annessa alla R. Universita' di Bologna sono quelle indicate nel Regolamento generale univeraitario del 26 ottobre 1890 e nella tabella che vi e' allegata. Se non che esaminando tale tabella il consigliere direttore ha rilevato come l'ammontare complessivo delle tasse pel corso d'agraria, che e' parificato a quello di medicina veterinaria (L.

168) sia grandemente inferiore a quello degli altri corsi (L. 860 per la giurisprudenza, per la medicina e chirurgia, per la Facolta' di matematiche pure e Scuola d'applicazione per gl'ingegneri). Ha pure rilevato che le tasse per la Scuola d' agricoltura in Portici sono determinate nel modo seguente:

a) per l'iscrizione annuale degli allievi L. 100;

b) per l'iscrizione annuale degli uditori per ogni corso speciale L. 20;

c) per il conferimento del diploma di laurea L. 100;

d) per soprattassa d'esame L. 20.

E per la Scuola superiore di Milano ai riscuotono:

Dagli alunni regolari:

a) per tassa d'iscrizione annuale L. 100;

b) per attestato di esame L. 20;

c) per il conferimento del diploma di laurea L. 100.

Dagli uditori:

a) per tassa d'iscrizione ad ogni singolo insegnamento, L. 20;

b) per attestato di frequenza ad ogni singolo insegnamento L. 15;

c) per attestato di esame ad ogni singolo insegnamento L.200;

d) per soprattasse di esame ad ogni singolo insegnamento L.20.

Troppo quindi riuscirebbe al disotto delle altre la nostra Scuola rispetto alle tasse, accettandosi la proposta del signor Ministro; e pare al consigliere direttore che sarebbe da scriversi esponendo le considerazioni ora dette, ed esprimendo il desiderio che le tasse si determinino almeno nella misura stessa delle Scuole di Portici e di Milano.

Il Consiglio, consentendo appieno nelle considerazioni del consigliere direttore, approva unanime la sua proposta.

CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA

A Sua Eccellenza il Sig. Ministro dell'Istruzione Pubblica - ROMA.

«Ricevo la pregiata nota dell'E. V. in data del 5 corrente, n. 15903, Div. Amministrazione e Legislazione, pos. 6, prot. gen. 15715, e mi affretto a significare che ieri ho inviato al chiarissimo sig. rettore della R. Universita' di Bologna la seguente dichiarazione, che ora ripeto e confermo, in risposta alla nota suindicata.

«Valendomi delle facolta' impartite dal Consiglio d'Amministrazione della Cassa di risparmio, nella sua adunanza del 7 aprile u.s., come alla deliberazione riportata nel fascicolo contenente gli atti riguardanti l'istituzione della Scuola agraria universitaria, e applicando gl'intendimenti del Consiglio stesso, dichiarati nell'altra sua adunanza del 31 ottobre u.s., giunta l'estratto d'atti che unisco alla presente, mi pregio di render noto a V. S. chiarissima che a nome e in rappresentanza della Cassa di risparmio, propongo e consento che la prima parte dell'articolo 23 della Convenzione 16 maggio u.s., per l'istituzione della Scuola suindicata, venga modificata come segue:

«La misura delle tasse nell'ammontare complessivo pagato da ciascun allievo sara' quella fissata per le Scuole agrarie di Milano e di Portici.

«Il Consiglio direttivo stabilira' le tasse di laboratorio, a' termini dell'alinea ultimo dell'articolo 47 del Regolamento universitario, approvato col R. decreto del 26 ottobre 1890, n. 7337 (serie 3ª).

«Resta ferma la parte rimanente dell'articolo 23, costituita dai comma 2 e 3 dell'articolo stesso.

«Con ogni osservanza.

«Bologna, il 7 novembre 1900.

«Il Consigliere diretto re «CESARE ZUCCHINI».

CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA

A Sua Eccellenza il Sig. Ministro dell'Istruzione Pubblica - ROMA.

«Valendomi sempre dello facolta' impartitemi dal Consiglio d'Amministrazione della Cassa di risparmio nella sua adunanza del 7 aprile scorso e annuendo alla proposta fatta dell'E. V. par nuova formula della seconda parte della modificazione esposta nella mia nota del 7 novembre corr., da portarsi all'articolo 23 della Convenzione 16 maggio scorso, dichiaro in nome e in rappresentanza della Cassa medesima di convenire che la detta seconda parte

della modificazione dell'articolo 23 della Convenzione, fermo il resto dell'articolo stesso, sia cosi' espressa:

«Il Consiglio direttivo potra' stabilire un contributo speciale per spese di consumo di materiale nei gabinetti scientifici conforme a quanto dispone l'alinea ultimo dell'articolo 47 del Regolamento generale universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890, n. 7337».

«Bologna, il 9 novembre 1900.

«Il Consigliere direttore «CESARE ZUCCHINI».

N. B. Il Consigliere direttore della Cassa di risparmio di Bologna ha in data 31 dicembre 1900 emessa in nome del Consiglio d'Amministrazione della Cassa stessa formale dichiarazione che l'impegno assunto da questa, quale risulta dall'atto 16 maggio 1900, e' prorogato al giorno 30 aprile 1901.

Per copia conforme Il Direttore Capo della Divisione F. COPPOLA.

Versione in vigore dal 27 luglio 1901, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una Scuola agraria presso la R. Universita' di Bologna
Estremi	Legge 9 giugno 1901, n. 289
Partizione	Statuto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1901

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-scuola-agraria-presso-la-r-universita-di-bologna/statuto-art-27/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it